

G.C. n. 7 del 28.02.2009

**OGGETTO: Modifiche e integrazioni al regolamento comunale per l'ordinamento degli uffici e dei Servizi.**

### LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta Comunale n. 18 in data 06.04.1998, con la quale è stato approvato il regolamento comunale per l'ordinamento degli uffici e dei servizi nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 26 in data 02.10.2002 e n. 52 del 27.09.2004 con le quali sono state apportate modifiche ed integrazioni al citato regolamento.

VISTO l'art. 3, comma 56, della legge 244/2007, ai sensi del quale: "con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi emanato ai sensi dell'art. 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento degli incarichi di collaborazione, di studio e di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'Amministrazione. Con il medesimo regolamento è fissato il limite massimo della spesa annua per incarichi e consulenze".

VISTE le modifiche apportate al suddetto testo dall'art. 3 comma 55 della L. 24 dicembre 2007 n. 244;

VISTO l'art. 7, comma 6 e comma 6-ter del D.lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 46 del D.l. 112/2008;

VISTO l'art. 3 co. 18 della L. 244/2007 che prevede che gli incarichi di consulenza affidati dalle P.A. siano efficaci solamente a decorrere dalla data di pubblicazione sul proprio sito web;

RAVVISATA la necessità di provvedere alla modifica ed integrazione del regolamento in discorso, in adempimento della citata normativa.

VISTA la proposta di modifica a tal fine predisposta dal Segretario comunale e ritenuta confacente alle esigenze dell'Amministrazione.

VISTO l'art. 48, comma 3, del D.lgs. n. 267/2000, che riserva alla Giunta comunale l'adozione del regolamento per l'ordinamento degli uffici e servizi;

VISTO il parere espresso dal Responsabile dell'Area amministrativa e dei servizi finanziari in merito alla regolarità del presente atto, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000.

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge

### DELIBERA

- 1) Di apportare, per le motivazioni espresse in narrativa, le seguenti modifiche ed integrazioni al regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi:

*Dopo l'art 13 vengono aggiunti i seguenti articoli:*

#### **art. 13 bis - Conferimento di incarichi individuali esterni.**

1. L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.lgs. 165/2001, può conferire incarichi esterni, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria.

Il conferimento di tali incarichi è subordinato alla verifica, debitamente accertata dal responsabile del servizio competente, della sussistenza dei seguenti presupposti:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione e ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b) l'Amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

2. Il conferimento degli incarichi di cui al comma 1 avviene nel rispetto dei limiti, delle modalità e dei criteri previsti dagli articoli seguenti.

3. Esulano dalla disciplina del presente regolamento:

- L'acquisizione di prestazioni di servizi rientranti nella specifica disciplina del codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.), per i quali sono esperibili le specifiche procedure di scelta del contraente contemplate dal Codice stesso, in rapporto all'entità del servizio.
  - Le prestazioni di consulenza, studio, ricerca e altre affini espletate nell'ambito di rapporti di collaborazione tra enti pubblici in base a convenzione.
  - Le prestazioni di collaborazione acquisite a titolo gratuito.
4. Il limite massimo della spesa annua per gli incarichi di cui al presente art. è fissata nel bilancio di previsione.
5. Qualora gli incarichi di cui al presente articolo siano conferiti a persone che provengono da Amministrazioni pubbliche, si applica l'art. 53 del D.lgs. 30.11.2001 n 165 e successive modificazioni;
6. si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini e albi o con soggetti che operano nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
7. I contratti di collaborazione, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, possono essere stipulati solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste in apposito programma approvato dal consiglio ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. b) del D.lgs.n 267/2000:

#### **Art. 13 ter - Incarichi di collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità.**

1. Gli incarichi di collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità sono conferiti dal Sindaco, previa istruttoria del Responsabile del servizio competente, salvo che il Sindaco conferisca a questi delega per l'adozione del provvedimento di incarico ai sensi dell'art. 107, comma 3, lett. i) del D.lgs. n. 267/2000.

#### **Art. 13 quater - Incarichi di collaborazione**

1. Tutti gli incarichi di collaborazione, comprensivi quelli che hanno per oggetto attività di studio, ricerca o consulenza, sono disposti dal competente responsabile del servizio in attuazione di apposito programma approvato dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 267/2000, nel quale sono individuati gli obiettivi che l'Amministrazione intende conseguire.

2. I contratti relativi a rapporti di consulenza diventano efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente incaricato, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale del Comune.

#### **Art. 13 quinquies - conferimento di incarichi individuali mediante procedure comparative.**

1. Ai fini della trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa, ed a cura del Responsabile del Settore competente, il Comune provvede, di norma, all'affidamento degli incarichi il cui controvalore è pari o superiore a € 20.000,00, mediante procedure selettive precedute dalla pubblicazione per giorni 10, all'Albo pretorio e sul proprio sito istituzionale, di apposito avviso con il quale siano resi noti la volontà dell'Amministrazione di procedere al conferimento dell'incarico, le finalità e i contenuti dell'incarico, i relativi compensi, ove prefissati dall'Amministrazione, i requisiti, i criteri e le modalità di scelta dell'incaricato, nonché le modalità ed i termini per le comunicazioni di disponibilità da parte degli interessati.

2. Gli avvisi di cui al comma 1 sono pubblicati all'albo pretorio e sul sito web del Comune per almeno 10 giorni.

3. La selezione è effettuata:

a) mediante la sola valutazione di titoli.

b) mediante la valutazione di titoli e lo svolgimento di un colloquio secondo quanto stabilito nell'avviso di cui al comma 1.

c) mediante la valutazione dei titoli e dell'offerta economica, qualora il compenso non sia prefissato dall'Amministrazione nell'avviso di cui al comma 1.

4. Nel caso di cui alla lettera a) del precedente comma, l'assegnazione dell'incarico avviene sulla base di una graduatoria formata a seguito di esame comparativo dei titoli, mirante ad accertare la maggiore coerenza dei titoli stessi con le caratteristiche richieste, secondo i criteri indicati nel bando. I titoli da valutare dovranno essere riferiti alle seguenti categorie: a) titoli culturali e professionali; b) esperienza professionale maturata in relazione ad attività lavorativa prestata presso i soggetti pubblici e/o privati.

5. Nel caso di cui alla lettera b) del precedente comma 3, il responsabile del Servizio interessato, espletata la valutazione dei titoli e stilata la relativa graduatoria, provvede ad invitare al colloquio i primi classificati, nel numero precisato nell'avviso di cui al comma 1. Il punteggio massimo attribuibile per il colloquio è specificato nell'avviso di cui al comma 1 e non può essere comunque superiore a 1/3 di quello attribuibile per titoli.

6. Nel caso di selezione per titoli e offerta economica, i criteri di valutazione, prefissati nell'avviso di cui al comma 1, non possono prevedere un punteggio massimo relativo all'offerta economica superiore a quello attribuibile per titoli.

7. La graduatoria finale conseguente all'espletamento delle procedure comparative deve essere pubblicata all'Albo pretorio e sul sito internet istituzionale del Comune.

#### **Art. 13 sexsties - conferimento di incarichi individuali senza l'adozione di procedure comparative.**

1. L'Amministrazione può conferire incarichi esterni in via diretta, senza l'espletamento di procedure comparative, nel caso in cui ricorrano le seguenti situazioni:

a) nel caso in cui il valore economico della prestazione richiesta non sia superiore a € 20.000,00.

b) quando a seguito dell'espletamento delle procedure di cui all'articolo precedente non sia stata presentata o risulti ammissibile alcuna manifestazione di disponibilità;

c) per le attività comportanti prestazioni di natura artistica, culturale o tecnica non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi;

d) quando la particolare urgenza, non imputabile all'Amministrazione, renda incompatibile l'esperimento di procedure comparative di selezione;

e) in genere in ogni altro caso in cui ricorrano speciali ed eccezionali circostanze per le quali non possano essere utilmente espletate le procedure di selezione.

2. In ogni caso il responsabile del servizio ha l'obbligo di verificare la sussistenza dei requisiti richiesti per l'espletamento dell'incarico e la congruità dei compensi richiesti.

#### **Art. 13 septies - pubblicità degli incarichi.**

1. I provvedimenti di conferimento degli incarichi di collaborazione e consulenza di cui agli articoli precedenti, completi dell'indicazione dei soggetti incaricati, della ragione dell'incarico e del corrispettivo della prestazione, sono pubblicati sul sito web del Comune. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

2) Di trasmettere la presente deliberazione alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 3, comma 57, della Legge 244/2007.

Con successiva votazione unanime la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

---

Sulla su estesa proposta di deliberazione si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa e finanziaria.

Il Responsabile del servizio  
Gianfranco Aiachino